



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 85

T. U. 1923, art. 87, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunciato su ciascuna elezione, il Presidente della Camera ne da' notizia, per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'articolo 79, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1926 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 agosto 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-85-t-u-1923-art-87-e-legge-15-febbraio-1925->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

